



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Prop. n. 1872/2018

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 252 DEL 09/03/2018

Settore sviluppo del territorio
Settore sviluppo del territorio

Oggetto: INTERVENTO DI FRAZIONAMENTO E DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI E REALIZZAZIONE DI UNA SCALA ESTERNA, IMMOBILE SITO IN VIA NURAXINIEDDU N. 20 DONIGALA FENUGHEDDU, ORISTANO. PRATICA EDILIZIA N. 676/2017 - SUAPE N. 7815/2017 - PROVVEDIMENTO INTERDITTIVO AI SENSI DELL'ART. 35 COMMA 3 DELLA L.R. 24/2016 E DELL'ART. 19 COMMA 4 L.241/1990 E SS.MM.II.

IL DIRIGENTE

VISTA la dichiarazione autocertificativa unica (DUA) Codice Univoco SUAPE n. 7815, in atti con prot. n. 54342 del 09.11.2017 per l'intervento di frazionamento e diversa distribuzione degli spazi interni e realizzazione di una scala esterna, immobile sito in Via Nuraxinieddu n. 20 Donigala Fenugheddu - Oristano, presentata in data 08.11.2017 tramite Portale Regionale Sardegna dal Sig. Fiori Fabio, i cui dati personali vengono riportati in separato allegato alla presente determinazione depositato agli atti d'Ufficio, in ottemperanza alle linee guida del Garante della privacy in data 15 maggio 2014 in materia di trattamento di dati personali,

VISTA la richiesta di presentazione di documentazione integrativa del Servizio Edilizia Privata in data 05.01.2018 relativa alle verifiche ai sensi dell'art. 10.1 delle direttive SUAPE;



COMUNE DI ORISTANO

VISTA la mancata regolarizzazione dell'istanza;

VISTA la comunicazione del Servizio Edilizia Privata ai sensi dell'art. 10 bis del 08.01.2018 trasmessa all'interessato in data 09.01.2018, tramite portale regionale;

VISTO che a seguito della richiesta di regolarizzazione sopra citata le carenze segnalate non sono state risolte, in quanto il termine assegnato è decorso infruttuosamente, senza che il tecnico incaricato presentasse integrazioni o osservazioni;

VISTA la proposta di provvedimento interdittivo ai sensi dell'art. 19 e 21 nonies della L.241/90 trasmessa dal R.U.P. del Servizio Edilizia Privata tramite portale regionale SUAPE in data 05.03.2018;

RILEVATO, dalla medesima proposta, che:

- il motivo ostativo all'esecuzione dell'intervento è costituito dalla “**mancata individuazione dell'area a parcheggio**”;

- essendo decorsi i termini di cui all'art. 19 co. 3 della L. 241/1990 vengono addotti motivi di interesse pubblico per l'adozione del provvedimento interdittivo ai sensi del comma 4 della medesima Legge;

EVIDENZIATO che le ragioni di interesse pubblico sono state così individuate “**la mancata individuazione dell'area a parcheggio costituisce ragione di pubblico interesse rilevante in quanto l'intervento va ad incidere sulle condizioni generali di vivibilità e di fruibilità dell'ambito urbano e della dotazione complessiva di servizi**”;

RILEVATO inoltre che non risulta ancora trasmessa la dichiarazione di inizio lavori per l'intervento di cui trattasi e che pertanto l'attività non è stata ancora concretamente avviata;

VISTA la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 20 ottobre 2016 n. 24;

VISTE le Direttive in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia (SUAPE) approvate con Delibera G.R. n. 11/14 del 28.02.2017;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

Per i motivi in premessa:



COMUNE DI ORISTANO

- il divieto a dare avvio all'intervento di cui alla DUA in oggetto;
- di dichiarare la sua inefficacia con decorrenza dalla data di trasmissione della stessa al SUAPE;
- di privare di efficacia la ricevuta definitiva rilasciata in data 15.11.2017.

DISPONE

Con effetto immediato l'archiviazione della pratica con esito negativo.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere inviata specifica segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della legge 287/1990.

L'interessato o altri soggetti legittimati (eventuali contro-interessati), qualora si ritenessero lesi nei propri diritti ed interessi, possono comunque chiedere chiarimenti e presentare scritti e memorie allo scrivente Sportello Unico.

Il presente atto verrà trasmesso tramite il portale regionale SUAPE a:

Fiori Fabio

Geom. Mura Francesco

Settore Sviluppo del Territori - Servizio Edilizia Privata

Settore Vigilanza Trasporti e Viabilità - Servizio Polizia Giudiziaria - Vigilanza Ambientale e Edilizia

**Sottoscritta dal Dirigente
PINNA GIUSEPPE
con firma digitale**